

Scheda informativa sulla procedura di avvio di attività COMMERCIO AL MINUTO

Per **COMMERCIO AL MINUTO** si intende l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

I commercianti al minuto o commercianti al dettaglio svolgono un'attività di commercio definita come B2C (retail sales o business to consumer) che rappresenta la parte finale della catena di distribuzione cioè la vendita ai consumatori finali.

I commercianti al minuto si differenziano dai commercianti all'ingrosso in quanto si rivolgono ai <u>consumatori finali</u> mentre i secondi acquistano merci in nome e per conto proprio per poi rivenderle ad altri commercianti o ad utilizzatori professionali.

L'esercizio dell'attività di commercio al minuto è subordinato al possesso di **requisiti morali** nel <u>settore non alimentare</u>, di **requisiti morali e professionali** nel <u>settore alimentare</u> la verifica dei quali compete al comune.

Il Decreto Legislativo n. 114/1998 prevede tre tipologie di esercizi commerciali:

- 1) Esercizi di vicinato: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale, con una superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti;
- 2) Esercizi di medie strutture di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita compresa tra i 151 ed i 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e tra i 251 ed i 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti;
- 3) Grandi strutture di vendita al dettaglio: esercizio commerciale in cui si effettua la vendita direttamente al consumatore finale con una superficie di vendita superiore ai 1500 mq nei comuni con 10.000 abitanti ed ai 2500 mq nei comuni con oltre 10.000 abitanti.

L'esercizio dell'attività di commercio al minuto si può svolgere:

- ◆ Su aree private in sede fissa, cioè nei negozi fisici;
- Mediante distribuzione automatica;
- ◆ Per corrispondenza, televisione o tramite altri sistemi di comunicazione;
- Presso il domicilio del consumatore;

- Online, cioè nei negozi virtuali, intendendo per tali i siti di e-commerce;
- Su area pubblica con vendita ambulante

Nel caso specifico di <u>commercio al minuto in sede fissa</u>, i locali dove si esercita l'attività devono avere una destinazione d'uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Inoltre, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme dettate in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali.

Adempimenti per il commercio al minuto nel Settore Non Alimentare

1) COMUNE:

L'inizio attività di vendita al dettaglio, la modifica o la cessazione di un'attività esistente sono assoggettati alla presentazione di una **Segnalazione Certificata Di Inizio Attività (S.C.I.A)** al Comune competente per territorio.

La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha effetto immediato.

Nella dichiarazione il soggetto interessato deve anche dichiarare di essere in possesso dei <u>requisiti</u> <u>morali</u> (e professionali se l'attività è relativa al settore alimentare) richiesti per legge e di avere rispettato, relativamente ai locali dell'esercizio, le norme edilizie, urbanistiche e quelle relative alla destinazione d'uso nonché di essere a conoscenza delle disposizioni del regolamento locale di polizia urbana in materia di commercio.

Alla Polizia Municipale compete il controllo sul rispetto della normativa in materia, con particolare attenzione alla "tutela del consumatore" e le verifiche sono particolarmente accurate per quanto concerne:

- Esposizione dei prezzi;
- Rispetto degli orari di vendita;
- Corretto svolgimento delle vendite di fine stagione ovvero delle vendite promozionali o di liquidazione

La domanda di presentazione della SCIA deve essere inoltrata, utilizzando esclusivamente il portale regionale Accesso Unitario <u>Accesso Unitario | Area Personale</u> .

(https://au.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale).

Per la trasmissione della pratica tramite il portale Accesso Unitario è necessario avere:

- 1. Un'identità digitale (SPID, CIE, CNS)
- 2. Firma Digitale
- 3. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

2) CAMERA DI COMMERCIO FERRARA RAVENNA – REGISTRO IMPRESE

Dal 01/04/2010 tutti gli adempimenti amministrativi relativi alle imprese devono essere assolti mediante la **Comunicazione Unica** da inoltrare in via telematica o su supporto informatico al <u>Registro Imprese</u> tenuto dalla Camera di commercio competente per circoscrizione territoriale (art. 9 legge 40/2007).

Il Registro delle Imprese a sua volta inoltra la comunicazione per le parti di competenza all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all' INAIL.

In questo modo, con la comunicazione telematica al Registro Imprese, è possibile non solo presentare domanda di iscrizione al Registro delle Imprese delle imprese individuali o delle società, ma anche richiedere i seguenti adempimenti ad altre amministrazioni e precisamente:

- L'attribuzione della Partita Iva all'agenzia delle entrate,
- L'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali all' INPS,
- L'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali all' INAIL .

In ogni caso è sempre necessario allegare a ComUnica l'autorizzazione o la SCIA di cui al punto 1

Adempimenti per il commercio al minuto nel Settore Alimentare

Per quanto riguarda gli adempimenti per il commercio al minuto nel settore alimentare, si aggiunge a quelli sopra un ulteriore passaggio necessario per la somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi al Comune:

COMUNE - SUAP:

Per la somministrazione di alimenti e bevande occorre compilare, ai sensi dell'art 6 del Reg. CE 852/2004 (https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-166-del-11-06-2018-parte-seconda.2018-06-08.9862074636/approvazione-modulo-notifica-ai-fini-della-registrazione-e-modificazioni-alla-precedente-propria-determinazione-n-14738-2013/registrazione-ai-sensi-art-6-r.2018-06-08.1528461997) il modello Notifica Sanitaria Allegato A1 disponibile sul bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna al seguente link: https://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/bollettini-in-lavorazione/n-166-del-11-06-2018-parte-seconda.2018-06-08.9862074636/approvazione-modulo-notifica-ai-fini-della-registrazione-e-modificazioni-alla-precedente-propria-determinazione-n-14738-2013/allegato-1-notifica-sanitaria-.2018-06-08.1528462012

La registrazione avviene a seguito di notifica effettuata dai soggetti interessati attraverso la compilazione per via telematica delle voci specifiche nel Modello "Notifica sanitaria – Allegato 1, mediante la piattaforma regionale "Accesso unitario" o attraverso altre piattaforme, quali ad es. la piattaforma nazionale "Impresainungiorno", ai SUAP del comune in cui ha sede l'attività.

Tale modello, che riporta l'anagrafica della master list degli stabilimenti registrati secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con nota DGSAF 9875 del 15/05/2013, è quello adottato con Accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 6 Luglio 2017 al fine di estenderne l'utilizzo a tutti gli **operatori del settore alimentare (OSA)**, laddove non sia prescritto il riconoscimento, con alcune modifiche per adattarlo alla realtà regionale, in particolare là dove erano già previste ulteriori semplificazioni .

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione al DSP dell'AUSL competente, il quale adotta modalità telematiche di ricevimento e trasmissione.

Il DSP dell'AUSL competente provvede alla registrazione delle informazioni atte a costituire l'anagrafe delle imprese/stabilimenti/strutture interessati.

La registrazione non è soggetta a rinnovo.

Eventuali comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.

Adempimenti dell'Azienda USL

L'Azienda USL, tramite il Dipartimento di Sanità pubblica, procede al nuovo inserimento o all'aggiornamento dell'anagrafe degli stabilimenti oggetto di controllo ufficiale.

I Dipartimenti di Sanità pubblica delle AUSL assicurano la corretta ed aggiornata gestione e archiviazione dei dati e della documentazione relativi agli operatori del settore alimentare registrati, nonché le attività del controllo ufficiale su di loro espletate e relativi esiti.

Requisiti Morali

Ai sensi del <u>Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 1,</u> non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
- Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale
- Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione
- Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale
- Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali
- Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (entrambe le leggi sono state abrogate e sostituite dal Decreto legislativo 06/09/2011, n. 159).

Requisiti Professionali (solo per il Commercio al minuto Alimentare)

L'esercizio di un'attività di commercio al minuto con somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti (Corso SAB)
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

CHI DEVE POSSEDERLI?

Per le società, associazioni e organismi collettivi:

- Legale rappresentante
- Persona preposta all'attività commerciale
- Tutti i soggetti citati dal decreto del presidente della repubblica 03/06/1998, n. 252

Per una impresa individuale:

- Titolare
- Persona Preposta All'attività Commerciale

Obblighi Fiscali

Relativamente agli obblighi fiscali, i commercianti al minuto sono tenuti a:

- Emettere scontrini fiscali da consegnare ai consumatori dopo ogni vendita;
- Comunicare al Fisco, telematicamente, gli incassi giornalieri, che vanno riportati nel registro dei corrispettivi.
- Su richiesta dei clienti, i commercianti al minuto sono tenuti ad emettere anche fatture, il cui importo va scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri. In tal modo si evita che la stessa cifra venga considerata due volte, cioè sia dagli scontrini e sia dalle fatture.

Anche i commercianti al minuto sono tenuti ad emettere le fatture elettroniche tra trasmettere all'Agenzia delle Entrate tramite il <u>Sistema di Interscambio (SDI)</u>.

Classificazione Ateco

Il codice ATECO è un codice alfanumerico composto da una lettera, seguita da un minimo di 2 fino a un massimo di 6 numeri che viene utilizzato per la classificazione delle attività economiche a livello nazionale e per l'apertura di una qualsiasi attività professionale in partita IVA.

Scegliere il codice ATECO che rispecchi al meglio la propria attività è un passaggio decisivo, da cui dipenderanno parametri quali il coefficiente di redditività e la fascia di rischio.

È possibile individuare il codice ATECO della propria attività economica in totale autonomia: sul sito ufficiale dell'ISTAT è infatti disponibile un apposito strumento di ricerca https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/

Per conoscere gli adempimenti e la normativa sull'avvio di attività si può consultare il portale ATECO delle Camere di Commercio: https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/home

Contatti per informazioni:

RAVENNA	FERRARA
Comune	Comune
<u>Ufficio Commercio, Artigianato e Pubblici esercizi</u>	<u>SUAP - Sportello Unico Attività Produttive</u>
Viale Enrico Berlinguer 30, 48124 - Ravenna (RA)	Via Boccaleone, 13, Ferrara - 44121
Mail: commercio@comune.ravenna.it	Mail:sportellounico@comune.fe.it
Tel.: 0544/482291	commercio@comune.fe.it
	Tel.: 0532/419950/51/52/53/54/55
Camera di Commercio Ferrara Ravenna	Camera di Commercio Ferrara Ravenna
Registro Imprese	Registro Imprese
Viale L.C. Farini 14 Ravenna	Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara
Tel. 0544/481311	Tel. 0532/783711

Riferimenti Normativi:

- D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"
- D.Lgs. 26/03/2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
- Legge 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"
- Art 6 del Reg. CE 852/2004

Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025